

CONSIGLIO DI STATO

In sede giurisdizionale

Nel ricorso in appello con contestuale istanza di misura cautelare provvisoria inaudita altera parte **ex art. 56 CPA**,

promosso da

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Avvocatura Generale dello Stato)

CONTRO

FONTANELLI Monica + altri, con gli avv.ti Patrizio Ivo D'Andrea, Franco Bambini, Nazzarena Zorzella e Maria Virgilio

per l'annullamento

della sentenza TAR Emilia Romagna Bologna, sez prima, n. 166/2016 del 27 gennaio 2016, depositata il 9 febbraio 2016

*** **

ATTO DI COSTITUZIONE

del **COMITATO BOLOGNESE SCUOLA E COSTITUZIONE**, in persona del legale rappresentante, prof. Bruno MORETTO (cod. fisc. MRTBRN48D23A944I), con sede in Bologna, Via Marconi n. 67 (cod. fisc. 92026850377)

rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Franco Bambini (c.fisc. BMB FNC 54R25 E253W - PEC francobambini@ordineavvocatibopec.it - fax 051334966) , con studio in Bologna, Via Rubbiani n. 3, dall'avv. Nazzarena Zorzella (c.fisc. ZRZ NZR 56P65 L869G - PEC nazzarena.zorzella@ordineavvocatibopec.it - fax 051238468), con studio in Bologna, Via Caprarie n. 7, nonché

dall'avv. Maria Virgilio (c.fisc. VRG MRA 46T47 A944Q - PEC maria.virgilio@ordineavvocatibopec.it - fax 051334966), ed elettivamente domiciliati per il presente giudizio presso lo studio dell'avv. Patrizio Ivo D'Andrea del Foro di Velletri (RM) (c.fisc. DND PRZ 83E18 D773E), PEC patrizioivo.dandrea@legalmail.it - fax 0690236029, con studio in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio n. 9, come da procura speciale in calce al presente atto

chiede

che il ricorso in appello sia respinto perché infondato, con vittoria di spese, riservandosi ulteriori memorie.

*** **

Quanto alla richiesta cautelare ex art. 56 C.P.A., il Comitato

rileva fin d'ora

che non sussistono assolutamente i requisiti di estrema gravità ed urgenza ex art. 56. Innanzitutto è significativo che tali motivi non vengano né prospettati né enunciati.

La sentenza si riferisce all'Istituto Comprensivo 20, cui quest'anno i tre parroci neppure hanno presentato istanza di celebrare la benedizione pasquale.

E dunque il danno grave ed irreparabile deve essere riferito esclusivamente all'Istituto comprensivo cui la sentenza si riferisce, e che era stato evidentemente scelto come caso-pilota, in cui il rito della benedizione pasquale era stato concretamente celebrato nel 2015.

Si consideri inoltre che all'Istituto Comprensivo 20 (e in tutte le scuole bolognesi) la benedizione pasquale nei locali scolastici non

costituisce affatto né prassi né tradizione, come dimostra il fatto stesso che i tre parroci presentarono una apposita istanza di autorizzazione.

L'argomentazione generale prospettata dal Ministero a sostegno dell'istanza cautelare ha evidente natura strumentale perché si pretende di chiedere la sospensione dell'esecutività della sentenza in ragione delle considerazioni giuridiche espresse in motivazione e della loro possibile influenza giurisprudenziale.

E' indubbio che la decisione appellata ha portata di precedente, con funzione di orientamento anche per le altre scuole.

Dunque sul piano generale, la certezza del diritto (cui l'atto di appello pretende di ispirarsi) può essere conseguita solo e soltanto con una pronuncia nel merito, e non certo con un provvedimento di natura cautelare.

La "delicatezza" della "natura della questione in diritto" è innegabile; ma, proprio per questo, si impone una decisione nel merito, non sommaria e a seguito di contraddittorio.

Dichiara

di rendersi disponibile a esser sentito quanto prima.

Chiede

che l'istanza cautelare venga rigettata, con vittoria di spese.

Roma - Bologna, 3 marzo 2016

avv. Franco Bambini

avv. Nazzarena Zorzella

avv. Maria Virgilio

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto prof. Bruno Moretto (cod. fisc. MRTBRN48D23A944I), legale rappresentante del COMITATO BOLOGNESE SCUOLA E COSTITUZIONE, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio davanti al Consiglio di Stato, l'avv. Franco Bambini (cod. fisc. BMBFNC54R25E253W - PEC francobambini@ordineavvocatibopec.it - fax 051334966), l'avv. Nazzarena Zorzella (cod. fisc. ZRZNZR56P65L869G- PEC nazzarena.zorzella@ordineavvocatibopec.it - fax 051238468), nonché l'avv. Maria Virgilio (cod. fisc. VRGMRA46T47A944Q - PEC maria.virgilio@ordineavvocatibopec.it - fax 051334966), conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di transigere e conciliare la lite, nominar sostituti, ed eleggo domicilio per il presente giudizio presso lo studio dell'avv. Patrizio Ivo D'Andrea del Foro di Velletri (RM) (cod. fisc. DNDPRZ83E18D773E), PEC patrizioivo.dandrea@legalmail.it - fax 0690236029, con studio in Roma, Via Lungotevere Raffaello Sanzio n. 9.

Prof. Bruno Moretto

E' autentica:

avv. Franco Bambini

avv. Nazzarena Zorzella

avv. Maria Virgilio